

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede nel Comune di Bollate, la Società Cooperativa Edilizia e di abitazione denominata

"GREEN COOP Società Cooperativa Edilizia"

2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e all'estero e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire la sede sociale all'interno del Comune di Bollate, nonché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Articolo 2 - Durata Adesioni

1. La Cooperativa avrà la durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alle Associazioni Nazionali Cooperative e sue articolazioni settoriali e locali.

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce di quanto previsto dall'art. 45 della Costituzione e operando nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto dei cittadini alla casa anche ai fini di una loro migliore integrazione sociale.

2. La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività nei confronti dei soci in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti meglio esplicitato. Le regole e criteri inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci con specifico riferimento ai rapporti instauratisi tra gli stessi sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per quelle straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - 2° parte - dell'art. 2521 c.c. Con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento dei soci. E' prevista la facoltà per la Cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni e i termini di tali rapporti sono, caso per caso, stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

3. Sulla base delle linee guida sopra esplicitate la Cooperativa come sua specifica attività intende:

a. soddisfare il bisogno abitativo dei Soci, sia attuali, sia

potenziali, con particolare riferimento alla qualità complessiva dell'alloggio da assegnare agli stessi, in godimento, in affitto e in proprietà, sia in termini tecnologici sia in termini di rapporto qualità/prezzo;

b. abbinare al soddisfacimento del bisogno abitativo dei soci anche l'erogazione di servizi che ne favoriscano il raggiungimento;

c. remunerare equamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci, ai sensi di legge, incentivando il loro spirito di previdenza e di risparmio;

d. promuovere iniziative socio-culturali che favoriscano la socialità e, ove possibile, migliorino la qualità della vita;

e. sostenere il movimento cooperativo promuovendo la sua crescita ed il suo rafforzamento;

f. permettere comunque, seppur non con carattere di prevalenza, a tutti coloro che necessitino di un alloggio di acquistarne la proprietà alle migliori condizioni economiche possibili, utilizzando mezzi di acquisizione degli immobili da assegnare e procedure di assegnazione tipologicamente differenti da quelli usualmente utilizzati dalla Cooperativa;

g. mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, di Istituti di Credito, delle Imprese e dei Professionisti l'esperienza della Cooperativa per l'ottenimento di reciproci vantaggi con particolare riferimento ai servizi da offrire ai soci per un generale miglioramento della loro qualità di vita.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha quale suo oggetto principale l'assegnazione agli stessi in proprietà, in godimento, in locazione, o utilizzando altre forme contrattuali comunque idonee, di immobili ad uso abitazione e non con relative loro pertinenze siano essi realizzati, recuperati o comunque acquisiti dalla Cooperativa, nonché in via accessoria e/o strumentale, lo svolgimento di attività e di servizi anche di interesse collettivo, connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

2. Per la realizzazione delle finalità che costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può concludere contratti, compiere operazioni e atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permutate; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati e concedere, su immobili di proprietà

sociale, analogo diritto; acquistare immobili da demolire, risanare, ristrutturare o completare, nonché vendere o permutare gli immobili non assegnati;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana;

c) assegnare ai soci in godimento, in proprietà o concedere in locazione ovvero concludendo altri contratti comunque idonei unità immobiliari, anche con destinazione non residenziale e ove opportuno anche a terzi ricomprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;

d) prestare ai soci servizi che favoriscano ed agevolino le loro prerogative nonché assisterli nell'uso, nella gestione e nel godimento delle loro abitazioni;

e) contrarre mutui e finanziamenti, anche garantiti ipotecariamente, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

f) ottenere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;

g) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa sia nell'interesse dei soci;

h) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

i) incentivare i momenti di crescita culturale e di svago dei soci organizzando e promuovendo dibattiti, mostre, convegni, gare sportive, spettacoli e circoli ricreativi;

j) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non;

k) esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto, e non quale attività prevalente, la Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, ed altresì, purché non nei confronti del pubblico, concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa o dei soci, compiere operazioni mobiliari e finanziarie ed infine assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, o consorzi, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; consorzarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di interesse comune, partecipare a Gruppi Cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies c.c., aderire ad associazioni, fondazioni ed enti.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge per l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano esigenza di ottenere in proprietà, ovvero in locazione o in godimento, assegnazione di immobili.

Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, fallite non riabilite, indiziate per attività mafiose, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa e che, se straniere, siano in regola con le leggi e/o norme vigenti che disciplinano il soggiorno in Italia.

3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti per la concessione delle agevolazioni ai soci della Cooperativa, non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per l'ottenimento dei benefici stessi.

4. Può essere socio altresì la persona giuridica, sia essa soggetto commerciale che associazione od ente, applicandosi ove compatibile, quanto previsto al precedente punto 5.2. Non possono essere soci coloro che esercitino in proprie imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione dell'attività esercitata, siano identiche o affini all'attività svolta dalla Cooperativa in modo tale da porsi in concorrenza o in conflitto con la stessa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano contenuti, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

b. valore della quota sociale che intende sottoscrivere;

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo

Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa.

2. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza, dei carichi pendenti, penale, e fallimentare del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Qualora la domanda di ammissione sia presentata da persona giuridica dovranno essere indicati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società o dell'associazione o dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il codice fiscale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché la deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente in estratto rilasciato da notaio, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, nonché, nel caso di soggetto commerciale, il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. L'organo amministrativo delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528 - II comma c.c..

2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

4. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;

b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 c.c., nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo ed indicata nella comunicazione di ammissione.

c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo.

2. Il socio è tenuto:

a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;

b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipa;

c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;

d) a comunicare mediante lettera raccomandata, o consegnata a mano con contestuale rilascio di ricevuta, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio;

e) produrre i certificati richiesti dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lettera a del presente statuto.

3. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Cooperativa, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Cooperativa si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei soci lo richieda, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e

del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, fatto salvo l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti precedentemente assunti e comunque stipulati tra socio e Cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;

b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del Codice civile, con gravi inadempienze e cioè con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o

si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri; svolga attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito;

f) non produca i certificati e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 33 comma 2 lettera a del presente statuto.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al foro competente di Milano, fatto salvo quanto stabilito all'art.41.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 12 - Morte del socio

1. In caso di morte di un socio, allo stesso subentrano gli eredi, conservandone l'anzianità di adesione alla società, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società.

2. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con esclusione degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

4. Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata

alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che non siano entrati a far parte della Cooperativa hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto. In caso di morte del socio prenotatario di un'unità immobiliare, qualora non sia possibile la sostituzione nel rapporto, gli eredi avranno altresì diritto alla restituzione di quanto versato dal socio per la realizzazione dell'intervento edilizio al quale era interessato, al netto delle spese generali, tecniche, amministrative e di ogni altro eventuale credito, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo ed eventualmente previste dal Regolamento interno.

La liquidazione dell'importo dovuto - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e potrà essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI

Articolo 14 - La partecipazione sociale

1. La partecipazione sociale dei soci cooperatori è rappresentata da azioni, delle quali la Cooperativa rilascia ai soci apposta ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 c.c..

3. L'azione non può essere sottoposta a pegno o a vincolo volontario; il trasferimento dell'azione è regolato dall'art.2530 commi da 1 a 5 ambo inclusi del Codice Civile.

Articolo 15 - Azioni di partecipazione cooperativa

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, l'Assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

a) l'importo complessivo dell'emissione - che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative - il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;

c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione della quota sociale, e le modalità di corresponsione della stessa;

d) il diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;

e) le modalità di circolazione;

f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 16 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci cooperatori o a terzi, aventi anche durata limitata.

2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria la quale delega l'organo amministrativo ad emanare un apposito regolamento e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) il diritto d'opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - Modalità di voto degli strumenti finanziari

1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 18 - Assemblee speciali

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari e di azioni di partecipazione cooperativa sono costituiti in assemblea speciale.

2. L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei titolari di strumenti finanziari o di azioni di partecipazione cooperativa.

3. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate dall'art. 2376 c.c. (per le assemblee degli azionisti di partecipazione cooperativa) e dall'art. 2541 c.c. (per le assemblee dei titolari di strumenti finanziari).

Articolo 19 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale per il conseguimento

dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio tra i soci non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia e dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a

copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 20 - Patrimonio della società

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dalle quote dei soci finanziatori;

- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "d" ed "e", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 21 - Ristorni

1. La cooperativa edilizia ordinariamente non attribuisce vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto il vantaggio è raggiunto mediante l'assegnazione dell'immobile ad un minor costo rispetto a quello di mercato.

Qualora il vantaggio mutualistico non sia insito nel minor costo dell'immobile rispetto a quello di mercato, gli

eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore della quota da ciascun socio posseduta, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 2525 c.c.. come consentito dall'art. 2545 sexies c.c..

Articolo 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'articolo 2545 quinquies c.c.;
 - d) ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo;
 - e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
 - g) la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Articolo 23 - Organi della Cooperativa

1. Sono organi della Cooperativa:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) L'Organo Amministrativo.
 - c) Il Presidente della Cooperativa.
 - d) Il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia

obbligatoria per legge o comunque decise dall'Assemblea dei soci.

e) Le Assemblee Speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società.

Articolo 24 - Natura dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 25 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera

a. sulle modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;

b. sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

c. sulla nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;

d. sulle fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

e. sull'emissione degli strumenti finanziari.

2. L'Assemblea ordinaria delibera

a. sull'approvazione del bilancio di esercizio e sulla destinazione degli utili, entro i limiti di legge;

b. sulla nomina e revoca dell'organo amministrativo, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e, quando previsto, del revisore legale;

c. sulla determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo legale della Cooperativa;

d. sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

e. in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2521 c.c., su proposta dell'organo amministrativo, sull'approvazione o sulla modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, dei regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

f. sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né essere successivo di oltre trenta giorni anche in caso di convocazione con specifico avviso.

Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è, nel termine di quindici giorni prima dell'adunanza, inviato individualmente ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal Libro Soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e quindi a mezzo telefax o per posta elettronica, purché tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali, o consegnato a mano agli aventi diritto, o infine pubblicato su un quotidiano di tiratura nazionale. L'avviso di convocazione sarà altresì affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto lo richiedano l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro il maggior termine consentito dalla legge; in tal caso, l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora l'organo amministrativo non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 27 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali a proprietà indivisa è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e la delibera è validamente assunta con voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. I predetti quorum sono previsti anche per la modifica del presente comma 6. Nell'eventualità si deliberi l'alienazione di suddetti beni, il prezzo di cessione dovrà essere rapportato al valore corrente di mercato certificato da perizia giurata da professionista abilitato e comunque il valore di cessione dovrà generare una plusvalenza

rispetto al valore iscritto a bilancio.

7. Per le votazioni si procederà, nel rispetto della legge, con voto palese.

8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea, anche in allegato, e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Articolo 29 - Assemblee separate

1. Qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza.

2. In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.

3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei soci, per una data anteriore di almeno quindici giorni

rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea dei soci.

7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'Assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

9. Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente stabilito dal presente articolo, le disposizioni relative all'Assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 30 - Disciplina delle assemblee speciali

1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i possessori di ciascuna categoria di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi costituiscono un'apposita Assemblea speciale.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Cooperativa ed è utilizzato dal Rappresentante comune;

d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

Esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Cooperativa; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. L'Assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della società cooperativa o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di ciascuna categoria di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

6. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea dei soci.

7. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

8. L'Assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lettera b).

Articolo 31 - Composizione del Consiglio di Amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

5. Gli amministratori e i dipendenti non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade dalla carica e risponde dei danni.

6. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c. non sia presente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero, nel corso del mandato, a più di cinque riunioni anche non consecutive del Consiglio di Amministrazione o a più di due adunanze dell'Assemblea.

7. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 32 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo di esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o deleghe a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, la redazione dei progetti di fusione e di scissione, la convocazione dell'Assemblea, l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi o deleghe è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 3 a 5 componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per

conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa.

In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente comma, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391 terzo comma c.c., e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 33 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

- a. verificare il possesso dei requisiti dei soci di cui all'articolo 5, anche mediante richiesta di certificati ed altra documentazione;
- b. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa azione sociale;
- c. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528 comma 2 del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- d. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- e. convocare l'Assemblea dei soci e, ove ne sussistano i presupposti, le Assemblee speciali e separate;
- f. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- g. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- h. ove consentito dalla Legge, deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
- i. deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Bollate nonché la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
- j. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione; in particolare, fra l'altro, a titolo esemplificativo, acquistare ed alienare immobili, deliberare la costruzione e l'assegnazione di fabbricati o di porzioni di fabbricati, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
- k. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
- l. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
- m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;
- n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 c.c.;
- o. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;

- q. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 primo comma c.c, con le modalità di cui all'articolo 2513 c.c, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c., che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- s. redigere annualmente un documento che attualmente per prassi viene definito "Bilancio sociale" dal quale si evincano i benefici prodotti dalla società per i propri pubblici di riferimento;
- t. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
- u. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
- v. deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 4, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- w. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies c.c. o a Consorzi.

Articolo 34 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni

sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente o collaboratore della Cooperativa designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 c.c..

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 c.c..

Articolo 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta contrattualmente e giudizialmente la Cooperativa, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sorveglia il regolare andamento di tutti i servizi sociali.

2. Egli ha la firma sociale, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura, ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

3. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale.

4. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente previa apposita delega del Consiglio di Amministrazione, qualora necessaria.

Articolo 36 - Composizione e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Se la Cooperativa è dotata di Collegio Sindacale, tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. In caso di nomina del Collegio Sindacale, non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi, se nominati, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati

scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

7. I Sindaci, se nominati, possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 37 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere affidata al Collegio Sindacale, se nominato, la revisione legale dei conti della Cooperativa.

3. Se nominato, il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi

fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 primo comma c.c., con le modalità di cui al successivo articolo 2513 c.c.;

h. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220.

4. I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Per l'esecuzione della revisione legale dei conti, ove affidatagli, il Collegio Sindacale, in particolare:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c. esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento della revisione legale dei conti della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore legale o della società di revisione ai quali è conferito l'incarico della revisione legale contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

7. Il Collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo

verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

8. Il Collegio Sindacale, se nominato, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38 - Revisione legale dei conti

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, perchè non obbligatorio per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato.

L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorché, per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 37 la revisione legale dei conti è attribuita al Collegio Sindacale.

In ogni caso di cessazione dell'incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato della revisione legale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

3. Non possono essere incaricati della revisione legale e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a. i Sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale

che ne compromettano l'indipendenza;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;

d. può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;

e. scambia tempestivamente con il Collegio sindacale, se nominato, le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;

f. documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la

diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis c.c., sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 c.c., entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto, ove esistente, al Fondo mutualistico nazionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 o secondo le procedure previste.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Cooperativa eventualmente realizzati utilizzando agevolazioni la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 40 - Requisiti mutualistici

1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 22 4° comma), non ripartibilità delle riserve (art. 20 2° comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 39 2° comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 41 - Conciliazione stragiudiziale

1. Qualora l'Associazione Regionale (o Nazionale) delle Cooperative, alla quale la Cooperativa ha aderito, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, è demandata a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:

- a. accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale;
- b. azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli Amministratori, i Sindaci, se nominati, i Direttori generali e i liquidatori della Cooperativa;
- c. trasferimento delle quote sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti;
- d. qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali.

2. Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dal regolamento predisposto dall'Associazione Nazionale (o Regionale) delle Cooperative, che deve prevedere modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del Tribunale ove ha sede la Cooperativa e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Se la conciliazione non riesce, il procedimento si conclude

con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

5. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 40 commi da 3 a 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39 commi 1 e 2 dello stesso decreto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile sulle società cooperative, delle leggi speciali sulle cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile sulle società per azioni.